

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 16



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
19 gennaio 2013

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2013/36/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 2012, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea** 1

Accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea 2

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, relativo all'apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013** 7

Regolamento di esecuzione (UE) n. 37/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 12

Regolamento di esecuzione (UE) n. 38/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1° marzo 2013 al 31 maggio 2013 14

Prezzo: 3 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

DECISIONI

2013/37/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 14 gennaio 2013, recante modifica del suo regolamento interno** 16



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 2012

relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

(2013/36/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione europea ha negoziato, a nome dell'Unione, un accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata («accordo») tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, conformemente alla decisione del Consiglio del 6 ottobre 2011 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.
- (2) L'accordo è stato siglato il 24 aprile 2012.
- (3) È opportuno firmare e applicare a titolo provvisorio l'accordo, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione.
- (4) È necessario stabilire modalità procedurali per la partecipazione dell'Unione al comitato misto istituito a norma dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea è autorizzata, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 3

L'accordo è applicato a titolo provvisorio, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, dell'accordo, a decorrere dalla sua firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

1. In sede di comitato misto istituito dall'articolo 7 dell'accordo, l'Unione è rappresentata dalla Commissione.

2. Previa consultazione di un comitato speciale nominato dal Consiglio, la Commissione stabilisce la posizione che l'Unione deve adottare in sede di comitato misto, compreso con riferimento all'adozione degli allegati dell'accordo e all'adozione di modifiche a tali allegati dell'accordo.

Articolo 5

La Commissione può adottare le misure opportune a norma degli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 11 dell'accordo.

Articolo 6

La Commissione informa periodicamente il Consiglio sull'attuazione dell'accordo.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, il 29 ottobre 2012

Per il Consiglio

Il presidente

E. FLOURENTZOU

TRADUZIONE

ACCORDO

che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra l'Unione europea e l'Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

L'UNIONE EUROPEA (UE)

e

L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA (EUROCONTROL):

in prosieguo denominate le «parti»,

VISTO il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), in particolare gli articoli 218 e 220,

VISTA la convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea «EUROCONTROL» del 13 dicembre 1960, modificata dal protocollo firmato a Bruxelles il 12 febbraio 1981 («convenzione EUROCONTROL»), in particolare gli articoli 7.2 e 11.3,

VISTA la misura n. 11/174 del 12 maggio 2011 adottata dalla commissione permanente di EUROCONTROL che delega l'agenzia ad avviare negoziati per la conclusione di un accordo di alto livello con l'UE e la misura n. 12/181 del 10 maggio 2012 adottata dalla commissione permanente di EUROCONTROL che approva l'accordo negoziato,

VISTI i rispettivi contesti giuridici e istituzionali attuali delle parti e i loro contributi all'attuazione del cielo unico europeo (SES) che vigono all'interno e all'esterno dell'UE,

VISTE le competenze conferite all'UE in materia di SES,

VISTO il ruolo di EUROCONTROL, quale organizzazione intergovernativa paneuropea tra il settore civile e quello militare specializzata nel settore della gestione del traffico aereo (ATM),

CONSIDERANDO che le parti condividono l'ideale di realizzare una rete ATM europea ottimale e integrata, attraverso tutte le fasi del trasporto aereo e congiuntamente con altri mezzi di trasporto, un elevato livello di sicurezza, efficacia economica, capacità e protezione dell'ambiente, a vantaggio dei passeggeri e dei cittadini,

CONSIDERANDO che la legislazione dell'UE affida alla Commissione europea una serie di compiti relativi all'attuazione del SES, per i quali è necessario un sostegno di esperti,

CONSIDERANDO che dal 1960 EUROCONTROL è diventata un centro di esperienza unica nel settore della gestione del traffico aereo, che fornisce il valore aggiunto delle sue dimensioni paneuropee e militari e assistenza agli Stati nello svolgimento di servizi e funzioni di pubblico dominio e che dovrebbe continuare a fornire assistenza agli Stati membri, anche nell'attuazione del SES e di altre politiche dell'UE, nonché fornire una piattaforma paneuropea per agevolare il rafforzamento della cooperazione militare nel settore della ATM,

CONSIDERANDO che ai sensi della normativa UE la Commissione europea può conferire a EUROCONTROL mandati per elaborare norme d'attuazione relative all'istituzione del SES,

CONSIDERANDO che l'Unione europea riconosce il contributo essenziale di EUROCONTROL al servizio dell'UE nel suo ruolo di autorità di regolamentazione ai fini dell'attuazione del SES e delle altre politiche relative dell'UE,

CONSIDERANDO che l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ed EUROCONTROL hanno concluso l'8 maggio 2003 un memorandum di cooperazione,

CONSIDERANDO che la Commissione europea ed EUROCONTROL hanno concluso il 22 dicembre 2003 un Memorandum che istituisce un quadro di cooperazione,

CONSIDERANDO che EUROCONTROL è stato designato, con decisione della Commissione europea del 29 luglio 2010, quale organo di valutazione delle prestazioni del SES, conformemente al regolamento (UE) n. 691/2010, ed EUROCONTROL ha accettato tale designazione in virtù della direttiva n. 10/74 della Commissione permanente del 15 settembre 2010,

CONSIDERANDO che EUROCONTROL è stato nominato, con decisione della Commissione europea del 7 luglio 2011, quale gestore di rete per le funzioni di rete ATM del cielo unico europeo, conformemente alle disposizioni del regolamento (UE) n. 677/2011, ed EUROCONTROL ha accettato tale nomina in virtù della direttiva n. 11/77 della commissione permanente del 1° settembre 2011,

CONSIDERANDO che le parti hanno una relazione e una cooperazione di lunga data nella gestione del traffico aereo e nell'attuazione del SES e di altre politiche correlate, e intendono consolidare la natura di tale legame e coordinare pienamente ulteriori azioni,

CONSIDERANDO che le parti dovrebbero garantire sinergie ed evitare doppioni nelle questioni della ATM connesse alla sicurezza e ai problemi ambientali,

CONSIDERANDO che l'applicazione a lungo termine delle disposizioni esistenti tra la Commissione europea e EUROCONTROL dovrebbe essere valutata alla luce del presente accordo e, se del caso, confermata e rafforzata nell'ambito dell'accordo,

CONSIDERANDO che l'applicazione del presente accordo non dovrebbe comportare un doppio finanziamento delle attività di cooperazione di cui al presente accordo e quindi non dovrebbe tradursi in un contributo nominale dell'UE al bilancio di EUROCONTROL,

CONSIDERANDO che l'obiettivo dell'UE è di estendere la copertura geografica del SES oltre i confini dell'UE,

CONSIDERANDO che, fatte salve le relazioni tra le parti e i loro rispettivi Stati membri nonché i diritti e gli obblighi degli Stati membri nel quadro della convenzione EUROCONTROL e del TFUE rispettivamente, è auspicabile istituire meccanismi di cooperazione e di coordinazione complementari che si rinforzano reciprocamente tra l'UE ed EUROCONTROL nell'attuazione del cielo unico europeo e di altre politiche connesse, in particolare nei settori dell'ambiente, compreso il cambiamento climatico, la ricerca e lo sviluppo al fine di migliorare l'utilizzo della competenza e dell'assistenza di EUROCONTROL,

CONSIDERANDO che il sostegno fornito da EUROCONTROL all'UE dovrebbe rispettare i principi di trasparenza, imparzialità e indipendenza,

CONSIDERANDO che dovrebbe essere facilitata l'evoluzione dell'organizzazione EUROCONTROL, in particolare nel senso di un suo progressivo allineamento per sostenere l'UE nell'attuazione del SES al fine di migliorare le prestazioni complessive della rete di gestione del traffico aereo europeo,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1. PORTATA GENERALE

1.1. Le parti convengono di rafforzare e di consolidare la cooperazione tra l'UE e EUROCONTROL, al fine di permettere a quest'ultimo di assistere l'Unione nell'attuazione del SES e delle relative politiche dell'UE all'interno e all'esterno dell'UE negli Stati che accettano di essere vincolati dagli obblighi connessi al SES.

1.2. L'accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri in qualità di membri di EUROCONTROL o dell'UE.

2. OBIETTIVI

Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:

— stabilire gli elementi principali di una cooperazione rafforzata tra le parti, in modo da contribuire a una tempestiva e coerente attuazione del SES all'interno e all'esterno dell'UE in quegli Stati membri che decidono di essere vincolati dal SES; la creazione di un sistema di trasporto aereo efficiente mediante attività corrispondenti ai compiti e alle responsabilità rispettive delle parti,

— agevolare la necessaria cooperazione civile-militare in materia della ATM nell'ambito del SES,

— riconoscere l'esperienza di EUROCONTROL e di farvi ricorso in particolare in materia di cooperazione civile-militare a sostegno dell'UE nell'attuazione del SES e di altre politiche correlate in particolare in materia di ambiente, compreso il cambiamento climatico, la ricerca e lo sviluppo, al fine di migliorare le prestazioni della rete ATM europea,

- riconoscere il valore di EUROCONTROL continuando a svolgere, se del caso, attività di sostegno e funzioni per l'attuazione del SES,
- instaurare la cooperazione necessaria per sostenere e facilitare la partecipazione al SES di Stati non membri dell'UE, con lo scopo di estenderne l'attuazione al di fuori dell'UE e realizzare gradualmente l'applicazione del quadro legislativo del SES a tutti gli Stati membri di EUROCONTROL,
- generare sinergie ed evitare la duplicazione del lavoro effettuato dall'AESA su materie di ATM connesse alla sicurezza e alle questioni ambientali, anche, se del caso, attraverso lo sviluppo di meccanismi solidi di cooperazione fra l'EASA e EUROCONTROL, tenendo conto della responsabilità paneuropea di quest'ultimo.

3. SETTORI DI COOPERAZIONE

- 3.1. I settori di cooperazione ai sensi del presente accordo sono quelli necessari all'attuazione del SES, compresi SESAR, nonché di altre politiche dell'Unione, in particolare in materia di ambiente, tra cui il cambiamento climatico e la ricerca - sviluppo nel settore della ATM.
- 3.2. La cooperazione riguarda i seguenti aspetti:
- a) blocchi funzionali di spazio aereo;
 - b) autorità nazionali di vigilanza;
 - c) sostegno nel settore della sicurezza della gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea (ATM/ANS), compreso il sostegno all'AESA, come previsto all'articolo 2;
 - d) cooperazione e coordinamento civile-militare;
 - e) coordinamento internazionale, in particolare con ICAO e Stati diversi dagli Stati membri delle parti;
 - f) servizi di gestione del traffico aereo e di comunicazione/navigazione/sorveglianza (ATM/CNS), compreso nello spazio;
 - g) dati e statistiche connessi al trasporto aereo;
 - h) questioni ambientali nel settore dell'aviazione;
 - i) politica aeroportuale.
- 3.3. Altri settori di cooperazione possono riguardare in particolare:
- a) sicurezza della ATM;
 - b) politica relativa allo spettro di frequenze radio;

- c) sistemi aeromobili senza pilota (UAS).

3.4. Le tematiche e le modalità di cooperazione sono definite ulteriormente in distinti allegati al presente accordo.

4. FORME DI COOPERAZIONE

- 4.1. L'accordo è attuato mediante le seguenti forme di cooperazione:
- a) prestazioni di assistenza reciproca;
 - b) meccanismi di cooperazione rafforzata, meccanismi e uffici di collegamento, nonché il coordinamento di studi e programmi e l'organizzazione di attività congiunte;
 - c) meccanismi di raccolta e scambio reciproco di informazioni, dati e statistiche, qualora necessario;
 - d) coordinamento della cooperazione su questioni tecniche a livello di gruppi di lavoro dell'ICAO.
- 4.2. Per quanto riguarda gli aspetti militari del cielo unico europeo, le parti garantiscono l'uso ottimale delle pertinenti procedure di consultazione dei soggetti interessati.
- 4.3. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di cooperazione previste dal presente accordo sono realizzati, a nome di EUROCONTROL dalla sua Agenzia e a nome dell'Unione europea da parte della Commissione europea. EUROCONTROL può anche fornire un sostegno ad altri organi dell'Unione, nella misura opportuna, mediante strumenti specifici, per ottimizzare e integrare le conoscenze e le risorse esistenti.
- ### 5. CONSULTAZIONE E INFORMAZIONE
- 5.1. Le parti si consultano regolarmente al fine di coordinare il più possibile le loro attività in relazione al presente accordo. Ciascuna parte informa l'altra su qualsiasi iniziativa pertinente al presente accordo fatti salvi i loro rispettivi processi decisionali, nei settori della cooperazione di cui all'articolo 3 che possa interessare l'altra parte.
- 5.2. Le parti si scambiano informazioni che possono essere necessarie per l'attuazione del presente accordo, fatta salva l'applicazione delle loro rispettive norme. Salvo disposizione contraria, le parti non divulgano nessuna delle informazioni scambiate in esecuzione del presente accordo se non alle persone da esse assunte o ufficialmente autorizzate a trattare tali informazioni e si astengono dall'utilizzarle per fini commerciali. Tale diffusione si limita alla misura necessaria per il conseguimento dello scopo del presente accordo e deve rimanere strettamente confidenziale.
- 5.3. Gli organi competenti delle parti si riuniscono, se necessario, per uno scambio di opinioni.

6. RISERVATEZZA

- 6.1. Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire la divulgazione non autorizzata di informazioni ricevute nell'ambito del presente accordo e dei suoi allegati. Una parte può, nel fornire informazioni all'altra parte, designare gli elementi di tali informazioni che essa ritiene non possano essere divulgate.
- 6.2. Le parti convengono di salvaguardare, nella misura richiesta dalle loro rispettive norme, la protezione delle eventuali informazioni classificate ricevute dall'altra parte in applicazione del presente accordo.
- 6.3. In particolare, fatte salve le rispettive norme, le parti non divulgano informazioni considerate riservate che siano state ricevute dall'altra parte nell'ambito del presente accordo. Tali informazioni devono essere adeguatamente segnalate come tali, conformemente alle norme rispettive delle parti.
- 6.4. Le parti convengono sugli accordi di lavoro relativi a ulteriori procedimenti di protezione delle informazioni classificate fornite ai sensi del presente accordo. Le suddette procedure prevedono la possibilità per ogni parte di verificare le misure di protezione adottate dall'altra parte.

7. GESTIONE DELL'ACCORDO

- 7.1. È istituito un comitato misto, composto di un rappresentante di ciascuna parte, che può essere accompagnato da osservatori provenienti dagli Stati membri delle parti e da esperti. Tale comitato misto è responsabile del corretto funzionamento del presente accordo.
- 7.2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta l'anno per valutare l'applicazione del presente accordo; detta riunione deve essere organizzata in modo efficiente in termini di costi. Ogni parte può chiedere in qualunque momento la riunione del comitato misto.
- 7.3. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all'applicazione del presente accordo. In particolare, esso è incaricato di:
- risolvere eventuali questioni relative all'applicazione e all'esecuzione del presente accordo;
 - esaminare le modalità per migliorare l'applicazione del presente accordo ed esprimere le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso;
 - individuare nuovi settori di cooperazione;
 - adottare e modificare gli allegati e gli accordi di lavoro nell'ambito di applicazione del presente accordo;
 - risolvere qualsiasi divergenza o controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo.

- 7.4. Il comitato misto funziona sulla base dell'accordo tra i rappresentanti delle parti.

- 7.5. Il Comitato misto adotta le sue regole di procedura.

8. FINANZIAMENTO

- 8.1. La parte che domanda all'altra l'espletamento di attività di supporto ai sensi del presente accordo assicura il finanziamento delle attività in parola.
- 8.2. Gli aspetti finanziari relativi alla cooperazione ai sensi del presente accordo sono definiti in base alle norme applicabili ai bilanci della rispettive parti. Se necessario, le parti concludono un accordo distinto.

9. RELAZIONI ESTERNE E COOPERAZIONE

- 9.1. Ciascuna parte informa l'altra parte delle attività che essa svolge a livello internazionale pertinenti al presente accordo che possono interessare l'altra parte.
- 9.2. Qualora lo ritenga opportuno, ciascuna parte può consultare l'altra parte su questioni inerenti alle sue attività internazionali.

10. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 10.1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi divergenza tra loro derivante dalla loro cooperazione ai sensi del presente accordo.
- 10.2. Se la divergenza non è risolta, ciascuna parte può sottoporre la questione al comitato misto, che si consulta in materia per risolvere la questione ricorrendo al negoziato.

11. SCAMBIO DI PERSONALE

Fatte salve le rispettive norme e procedure, le parti possono scambiare e distaccare il personale necessario a svolgere le attività descritte nel presente accordo o nei suoi allegati. Detti scambi sono conformi ai termini e alle condizioni concordati tra le parti.

12. ALLEGATI

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

13. ENTRATA IN VIGORE E DENUNCIA

- 13.1. In attesa dell'entrata in vigore, il presente accordo è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma.
- 13.2. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore e rimane in vigore fino all'eventuale denuncia.

- 13.3. Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ciascuna delle parti. La denuncia deve essere fatta con un preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la suddetta notifica di denuncia sia stata ritirata di comune accordo tra le parti prima dello scadere di questo termine.

Fatto a Bruxelles, il

Per l'Unione europea

*Per l'Organizzazione europea per la sicurezza della
navigazione aerea*

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 36/2013 DELLA COMMISSIONE

del 18 gennaio 2013

relativo all'apertura di una gara permanente per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a un dazio doganale ridotto per la campagna di commercializzazione 2012/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 186, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Durante la campagna di commercializzazione dello zucchero 2011/2012, il prezzo medio stimato di vendita dello zucchero bianco alla rinfusa, franco fabbrica, ha raggiunto un livello pari al 175 % del prezzo di riferimento di 404 EUR/t ed era superiore al prezzo del mercato mondiale di circa 275 EUR/t. Il prezzo dell'Unione è ormai stabile, ad un livello che si aggira attorno a 700 EUR/t, che è il livello più elevato dalla riforma dell'organizzazione comune dei mercati dello zucchero e nuoce alla fluidità ottimale dell'approvvigionamento di zucchero sul mercato dell'Unione. Il previsto aumento di questo prezzo, già elevato, nel corso della campagna 2012/2013, suscita il rischio di gravi perturbazioni del mercato, che occorre prevenire mediante opportune misure.
- (2) A norma del regolamento (CE) n. 1234/2007, è possibile adottare misure intese ad evitare eventuali perturbazioni del mercato, segnatamente a causa del persistere di prezzi elevati, purché tale obiettivo non possa essere raggiunto mediante altre misure previste dal suddetto regolamento. Tuttavia, tenuto conto dell'attuale situazione del mercato, il regolamento (CE) n. 1234/2007 non prevede misure ad hoc atte a ridurre le pressioni esercitate sul mercato dello zucchero ed a consentire l'approvvigionamento di zucchero a prezzi ragionevoli, diverse da quelle basate sull'articolo 186 del suddetto regolamento.
- (3) In base alla valutazione dell'offerta e della domanda per il periodo 2012/2013, si calcola che il livello delle scorte finali per il mercato dello zucchero sarà inferiore almeno di 0,5 milioni di tonnellate rispetto alla campagna 2011/2012. Tale cifra tiene conto delle importazioni da paesi terzi che beneficiano di taluni accordi preferenziali.
- (4) Al fine di migliorare la situazione dell'offerta sul mercato dello zucchero dell'Unione, occorre agevolare le importa-

zioni diminuendo i dazi all'importazione per alcuni quantitativi di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 a tassi doganali ridotti. È opportuno valutare questo quantitativo nonché la riduzione dei dazi tenendo conto della situazione attuale e dell'evoluzione prevedibile del mercato dello zucchero dell'Unione. Pertanto, il quantitativo e la riduzione dei dazi dovrebbero essere fissati in base ad un sistema di gara.

- (5) Occorre precisare i requisiti minimi di ammissibilità applicabili alla presentazione delle offerte.
- (6) È necessario costituire una cauzione per ogni presentazione di offerte. Tale cauzione deve servire da garanzia alla domanda di titolo d'importazione se l'offerta viene accettata e deve invece essere svincolata se l'offerta è respinta.
- (7) Le competenti autorità degli Stati membri devono comunicare alla Commissione le offerte ricevibili. Allo scopo di semplificare e di armonizzare tali comunicazioni occorre fornire gli opportuni modelli.
- (8) Per ogni gara parziale è d'uopo prevedere disposizioni che consentano alla Commissione di decidere di fissare o meno un tasso minimo di dazi doganali e, se del caso, un coefficiente di attribuzione onde ridurre i quantitativi accettati.
- (9) Gli Stati membri devono comunicare agli offerenti il risultato della loro partecipazione alla gara parziale entro tempi brevi.
- (10) Le competenti autorità devono comunicare alla Commissione i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli d'importazione. A tal scopo, la Commissione deve fornire gli appositi modelli.
- (11) Il Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non si è pronunciato entro i termini stabiliti dal proprio presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara, recante il numero di riferimento 09.4312, è aperta per la campagna di commercializzazione 2012/2013 per le importazioni di zucchero dei codici NC 1701 14 10 e 1701 99 10 ad un tasso ridotto di dazio doganale.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Tale dazio doganale sostituisce il dazio della tariffa doganale comune ed i dazi aggiuntivi di cui all'articolo 141 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ed all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione ⁽¹⁾.

Le disposizioni del regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione ⁽²⁾ sono d'applicazione, salvo se altrimenti disposto nel presente regolamento.

Articolo 2

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 23 gennaio 2013 alle 12.00, ora di Bruxelles.

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive inizia a decorrere dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara parziale precedente e si conclude alle 12.00, ora di Bruxelles, dei giorni 27 febbraio 2013, 15 maggio 2013 e 12 giugno 2013.

3. La Commissione può sospendere la presentazione delle offerte relative ad una o più gare parziali.

Articolo 3

1. Le offerte devono essere presentate da operatori stabiliti nell'Unione. Esse devono essere inviate alla competente autorità dello Stato membro nel quale l'operatore è registrato ai fini dell'IVA.

2. Le offerte devono essere presentate mediante l'apposito modulo di titolo d'importazione figurante nell'allegato I del regolamento (CE) n. 376/2008.

3. Il modulo di domanda può essere inviato per posta elettronica, adoperando il metodo proposto agli operatori dallo Stato membro interessato. Le competenti autorità degli Stati membri possono esigere che le offerte inviate per posta elettronica siano accompagnate da una firma elettronica avanzata a norma della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

4. Le offerte sono valide alle seguenti condizioni:

a) le offerte devono indicare:

- i) nella casella 4, il nome, l'indirizzo e il numero di IVA dell'offerente;
- ii) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero compreso fra un minimo di 20 tonnellate e un massimo di 45 000 tonnellate, arrotondato senza decimali;
- iii) nella casella 20, l'importo proposto per il dazio doganale, espresso in euro per tonnellata di zucchero e arrotondato al massimo a due decimali;
- iv) nella casella 16, il codice NC a otto cifre dello zucchero;

b) prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, è fornita la prova che l'offerente ha costituito la cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1);

c) l'offerta è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui essa è presentata;

d) l'offerta comporta un riferimento al presente regolamento nonché la data limite di presentazione delle offerte;

e) l'offerta non include nessun'altra condizione supplementare introdotta dall'offerente diversa da quelle stabilite dal presente regolamento.

5. Le offerte non presentate conformemente al disposto dei paragrafi 1 e 2 non sono ammissibili.

6. I candidati possono presentare una sola offerta per codice NC a otto cifre nell'ambito della stessa gara parziale.

7. Le offerte presentate non possono essere ritirate o modificate.

Articolo 4

1. Conformemente alle disposizioni del capitolo III del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2012 della Commissione ⁽⁴⁾, ogni offerente costituisce una cauzione di 150 EUR per tonnellata di zucchero da importare a norma del presente regolamento.

2. Nel caso in cui un'offerta sia accettata, tale cauzione costituisce la garanzia del titolo d'importazione.

3. Nel caso in cui gli offerenti siano scartati, la cauzione di cui al paragrafo 1 viene svincolata.

Articolo 5

1. Le competenti autorità degli Stati membri decidono in merito alla validità delle offerte in base alle condizioni previste all'articolo 3.

2. Le persone autorizzate a ricevere e ad esaminare le offerte non divulgano alcun particolare inerente a dette offerte a persone non autorizzate.

3. Se le autorità degli Stati membri decidono che un'offerta non è valida, esse devono informarne l'offerente interessato.

4. Entro le due ore successive alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, le competenti autorità interessate comunicano alla Commissione, per fax, le offerte ricevibili che sono state presentate. Tale comunicazione non contiene i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) ed i).

5. La forma e il contenuto delle comunicazioni sono definiti in base ai modelli messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione. In assenza di offerte, la competente autorità ne informa la Commissione, per fax, entro il medesimo termine.

Articolo 6

Tenuto conto dell'attuale situazione dell'evoluzione prevedibile dei mercati dello zucchero nell'Unione, la Commissione decide, per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC a otto cifre,

⁽¹⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 92 del 30.3.2012, pag. 4.

di stabilire o meno un tasso minimo di dazi doganali adottando un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all'articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Tale regolamento di esecuzione consente inoltre alla Commissione di fissare, ove necessario, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al tasso minimo di dazi doganali. In tal caso, la cauzione di cui all'articolo 4 deve essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi attribuiti.

Articolo 7

1. Se nessun tasso minimo di dazi doganali è stato fissato, tutte le offerte sono respinte.

2. La competente autorità interessata notifica ai candidati il seguito dato alla loro offerta nell'ambito della gara parziale entro i tre giorni lavorativi successivi al giorno di pubblicazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6.

Articolo 8

1. Entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 è stato pubblicato, l'autorità competente rilascia un titolo d'importazione a tutti gli offerenti la cui offerta indichi un dazio doganale relativo al codice NC a otto cifre pari o superiore al tasso minimo di dazi doganali fissato per questo codice dalla Commissione. I quantitativi attribuiti tengono conto del coefficiente di attribuzione fissato dalla Commissione conformemente all'articolo 6.

Le competenti autorità degli Stati membri non rilasciano titoli per le offerte che non sono state notificate conformemente all'articolo 5, paragrafo 4.

2. I titoli d'importazione contengono le seguenti diciture:

- a) nella casella 16, il codice NC a otto cifre dello zucchero;
- b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo di zucchero aggiudicato;

c) nella casella 20 almeno una delle diciture figuranti nell'allegato I, parte A;

d) nella casella 24 il dazio doganale applicabile (una delle diciture elencate nell'allegato I, parte B).

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 376/2008, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasferibili.

4. L'articolo 153, paragrafo 3, primo comma, prima frase, e secondo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007 è d'applicazione.

Articolo 9

I titoli d'importazione rilasciati in base ad una gara parziale sono validi a decorrere dal giorno del rilascio sino alla fine del terzo mese successivo a quello nel corso del quale è pubblicato il regolamento di esecuzione relativo alla gara parziale di cui all'articolo 6.

Articolo 10

Entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 6 è pubblicato, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali i titoli d'importazione sono stati rilasciati a norma del presente regolamento. La comunicazione viene trasmessa elettronicamente in base ai modelli ed alle procedure messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso scade il 30 settembre 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

A. Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c)

- in bulgaro:* Внесена при намалена ставка на митото съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 36/2013; Референтен номер 09.4312
- in spagnolo:* Importado con derecho de aduana reducido en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 36/2013; Número de referencia 09.4312
- in ceco:* Dovezeno se sníženou celní sazbou v souladu s prováděcím nařízením (EU) č. 36/2013; Referenční číslo 09.4312
- in danese:* Importeret til en nedsat toldsats i henhold til gennemførelsesforordning (EU) nr. 36/2013; Referencenummer 09.4312
- in tedesco:* Eingeführt zum ermäßigten Zollsatz gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 36/2013; Referenznummer 09.4312
- in estone:* Imporditud vähendatud tollimaksuga vastavalt rakendusmäärusele (EL) nr 36/2013; viitenumber 09.4312
- in greco:* Εισαγωγή με μειωμένο δασμό δυνάμει του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 36/2013 αριθμός αναφοράς 09.4312
- in inglese:* Imported at reduced customs duty pursuant to Implementing Regulation (EU) No 36/2013; reference number 09.4312
- in francese:* Importés à des taux de droits réduits conformément au règlement d'exécution (UE) n.º 36/2013; numéro de référence 09.4312
- in italiano:* Importato applicando un'aliquota ridotta del dazio doganale, a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 36/2013; Numero di riferimento 09.4312
- in lettone:* Importēts ar samazinātu muitas nodokli saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 36/2013; Atsauces numurs 09.4312
- in lituano:* Importuota taikant sumažintą muitą pagal Įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 36/2013; Nuorodos numeris 09.4312
- in ungherese:* Behozatal csökkentett vámterék mellett a(z) 36/2013/EU végrehajtási rendelet alapján; Hivatkozási szám 09.4312
- in maltese:* Importat b'dazju doganali mnaqqas skont ir-Regolament ta Implimentazzjoni (UE) Nru 36/2013; Numru ta referenza 09.4312
- in neerlandese:* Ingevoerd tegen verlaagd douanerecht overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) nr. 36/2013; Referentienummer 09.4312
- in polacco:* Przywóz z zastosowaniem obniżonych stawek celnych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 36/2013; Numer referencyjny 09.4312
- in portoghese:* Importado a taxa reduzida de direito aduaneiro ao abrigo do Regulamento de Execução (UE) n.º 36/2013; Número de referência 09.4312
- in rumeno:* Importat cu taxă vamală redusă conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 36/2013; Număr de referință 09.4312
- in slovacco:* Dovož so zníženým clom podľa vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 36/2013; referenčné číslo 09.4312
- in sloveno:* Uvoz po nižani carini v skladu z Izvedbeno uredbo (ES) št. 36/2013; Referenčna številka 09.4312
- in finlandese:* Tuonti alennetuin tullein täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 36/2013 mukaisesti; Viitenumero 09.4312
- in svedese:* Importerad till nedsatt tullsats enligt genomförandeförordning (EU) nr 36/2013; Referensnummer 09.4312

B. Diciture di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera d)

- in bulgaro:* Мито (мито върху приетата оферта)
- in spagnolo:* Derecho de aduana (derecho de aduana de la oferta seleccionada)
- in ceco:* Clo; (clo platné pro vybranou nabídku)

<i>in danese:</i>	Toldsats: (toldsats for det antagne bud)
<i>in tedesco:</i>	Zollsatz: (Zollsatz für das erfolgreiche Angebot)
<i>in estone:</i>	Tollimaks: (hankelepingu suhtes kohaldatav tollimaks)
<i>in greco:</i>	Δασμός: (δασμός της κατακυρωθείσας προσφοράς)
<i>in inglese:</i>	Customs duty: (customs duty of the awarded tender)
<i>in francese:</i>	Droit de douane: (droit de douane du marché attribué)
<i>in italiano:</i>	Dazio doganale: (dazio doganale dell'aggiudicazione)
<i>in lettone:</i>	Muitas nodoklis: (konkursā uzvarējušā piedāvājuma muitas nodoklis)
<i>in lituano:</i>	Muitas (konkursą laimėjusiam pasiūlymui taikomas muitas)
<i>in ungherese:</i>	Vámtétel: (a nyertes ajánlat szerinti vámtétel)
<i>in maltese:</i>	Dazju doganali:(dazju doganali tal-offerta magħżula)
<i>in neerlandese:</i>	Douanerecht: (douanerecht voor de gegunde inschrijving)
<i>in polacco:</i>	Cło: (cło zatwierdzonej oferty)
<i>in portoghese:</i>	Direito aduaneiro: (direito aduaneiro aplicável à proposta adjudicada)
<i>in rumeno:</i>	Taxă vamală: (taxa vamală aplicabilă ofertei selecționate)
<i>in slovacco:</i>	Clo: (clo vybranej ponuky)
<i>in sloveno:</i>	Carina: (carina dodeljene ponudbe)
<i>in finlandese:</i>	Tulli: (voittaneeseen tarjoukseen sovellettava tulli)
<i>in svedese:</i>	Tullsats: (tullsats för det antagna anbudet)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 37/2013 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	70,6
	TN	83,9
	TR	121,1
	ZZ	91,9
0707 00 05	EG	200,0
	JO	182,1
	MA	158,2
	TR	161,3
	ZZ	175,4
0709 91 00	EG	119,3
	ZZ	119,3
0709 93 10	EG	105,4
	MA	95,9
	TR	139,5
	ZZ	113,6
0805 10 20	EG	53,3
	MA	63,2
	TN	69,9
	TR	64,6
	ZZ	62,8
0805 20 10	IL	162,4
	MA	90,9
	ZZ	126,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	115,4
	KR	139,7
	TR	82,7
	ZZ	112,6
0805 50 10	EG	87,0
	TR	80,3
	ZZ	83,7
0808 10 80	CN	86,0
	MK	35,9
	US	172,9
	ZZ	98,3
0808 30 90	CN	56,2
	US	132,9
	ZZ	94,6

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 38/2013 DELLA COMMISSIONE**del 18 gennaio 2013****concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo dal 1° marzo 2013 al 31 maggio 2013**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione ⁽³⁾ reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi.
- (2) I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del

regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

- (3) Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre ora stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di gennaio 2013 ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007.
- (4) Ai fini di un'efficace gestione della procedura di rilascio dei titoli di importazione, il presente regolamento deve entrare in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione «A» presentate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi sette giorni del mese di gennaio 2013 e trasmesse alla Commissione entro il giorno 14 del mese di gennaio 2013 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 gennaio 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.

ALLEGATO

Origine	Numero d'ordine	Coefficiente di attribuzione
Argentina		
— Importatori tradizionali	09.4104	100 %
— Nuovi importatori	09.4099	100 %
Cina		
— Importatori tradizionali	09.4105	31,840168 %
— Nuovi importatori	09.4100	0,402717 %
Altri paesi terzi		
— Importatori tradizionali	09.4106	100 %
— Nuovi importatori	09.4102	100 %

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 gennaio 2013

recante modifica del suo regolamento interno

(2013/37/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3, primo e quarto comma, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati prevede che, fino al 31 ottobre 2014, in caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione.
- (2) Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»)
- (3) L'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato III del regolamento interno prevede che, con effetto al 1° gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1 di detto allegato.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento interno per il 2013,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 dell'allegato III del regolamento interno è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5, del TUE e dell'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie allegato ai trattati, la popolazione totale di ciascuno Stato membro, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013, è la seguente:

Stato membro	Popolazione (× 1 000)
Germania	81 843,7
Francia	65 397,9
Regno Unito	62 989,6
Italia	60 820,8
Spagna	46 196,3
Polonia	38 538,4
Romania	21 355,8
Paesi Bassi	16 730,3
Grecia	11 290,9
Belgio	11 041,3
Portogallo	10 541,8
Repubblica ceca	10 505,4
Ungheria	9 957,7
Svezia	9 482,9
Austria	8 443,0
Bulgaria	7 327,2
Danimarca	5 580,5
Slovacchia	5 404,3
Finlandia	5 401,3
Irlanda	4 582,8
Lituania	3 007,8

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).

Stato membro	Popolazione (× 1 000)
Slovenia	2 055,5
Lettonia	2 041,8
Estonia	1 339,7
Cipro	862,0
Lussemburgo	524,9
Malta	416,1
Totale	503 679,7
Soglia (62 %)	312 281,4».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2013

Per il Consiglio
Il presidente
E. GILMORE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

